

tri operai, e l'aumento di un quarto nella determinazione della somma, da assegnarsi a titolo di pensione. Abbassato il limite generale a 50 anni, per l'armonia della legge, doveva naturalmente essere abbassato il limite per gli operai dei polverifici militari. Ma la Commissione per le considerazioni che vado ad esporre si è indotta a non variare questo articolo.

E le considerazioni, per quanto semplici e brevi, varranno a persuadere l'onorevole Della Rocca.

Noi mantenemmo qui l'età di 50 anni: 1° perchè nell'articolo 10, che tratta degli operai addetti ai polverifici militari, c'è già stabilita una condizione speciale a loro favore con l'aumento di un quarto; 2° perchè tanto nel comma 6 dell'articolo 1°, quanto in tutte le disposizioni dell'art. 11 è preveduto il caso, che si possa raggiungere il diritto a pensione anche prima del termine previsto dalla legge, quando trattasi d'infermità o di disgrazie provenienti da cause di servizio.

Per queste considerazioni la Commissione manterrebbe integro l'articolo, pregando l'onorevole Della Rocca di non insistervi.

Della Rocca. Non insisto.

Presidente. L'onorevole Della Rocca non insistendo, e non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 10.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 11. Le ferite e le infermità provenienti da causa di servizio danno diritto al seguente trattamento speciale:

a) la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentato di un terzo;

b) l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità considerate, secondo le leggi sulle pensioni militari, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;

c) le ferite od infermità meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a 25 anni di servizio, semprechè esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianità di servizio.

“ Per gli effetti delle lettere a) e b) del presente articolo, il massimo assoluto della pensione è computato, a favore degli operai compresi nella categoria A, con l'aumento del quinto di cui all'articolo 9. ”

(È approvato).

“ Art. 12. Gli operai riformati, di cui all'articolo 3, hanno diritto ad una pensione uguale a tante quote di quella che loro spetterebbe a 25 anni di servizio quanti sono gli anni di servizio da essi effettivamente prestato. ”

(È approvato).

“ Art. 13. Se l'operaio domandi di essere collocato a riposo, a senso dell'articolo 1°, lettera a), prima di aver servito per due anni nella categoria cui appartiene all'atto della domanda, egli avrà soltanto ragione alla pensione della categoria cui apparteneva prima della sua promozione e in base alla paga che gli veniva allora corrisposta. ”

(È approvato).

“ Art. 14. Il tempo eccedente gli anni interi di servizio e di categoria, è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di sei mesi, altrimenti non è computato. ”

(È approvato).

“ Art. 15. Il diritto a pensione delle vedove, degli orfani e dei congiunti degli operai sarà regolato a norma del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, approvato con regio decreto 22 aprile 1888, fatta eccezione per quanto riguarda l'obbligo del permesso di matrimonio. ”

(È approvato).

Art. 16. Qui nello stampato è scritto: “ I lavoranti trasmettono, ecc., Invece la Commissione ha fatto rilevare che occorre dire: “ Le lavoranti trasmettono, morendo, titoli di reversibilità di pensione unicamente ai figli e alle figlie nubili minorenni, che rimanessero o divenissero orfani di entrambi i genitori e non avessero già diritto a pensione a carico dello Stato per i servizi del padre.

“ In questo caso sarà applicato agli orfani l'articolo precedente. ”

Il Governo accetta questa modificazione?

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Non è una modificazione perchè era così nel testo primitivo; è un errore di stampa.

Presidente. Metto a partito l'articolo 16 con questa modificazione; cioè che si dica le lavoranti invece che i lavoranti.

(È approvato).

“ Art. 17. Gli operai che alla promulgazione della presente legge abbiano già conseguito il diritto di collocamento a riposo in virtù delle di-